

**COMUNE CITTA' DI ALBINO**  
**Provincia di Bergamo**

AREA III GESTIONE DEL TERRITORIO  
LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO MANUTENZIONI

Allegato alla deliberazione... CC n° 15 del 20 FEB. 2004

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Barberi Frandanisa)

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Maurella Luiselli)

**REGOLAMENTO PER LA SISTEMAZIONE NEL  
SOTTOSUOLO DI IMPIANTI TECNOLOGICI.**

TITOLO I - Disposizioni generali

- Finalità

Art.1 - Contenuto del Regolamento.

Art.2 - Tipologia delle opere

TITOLO II - Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico comunali da parte di "aziende" erogatrici di servizi e l'attività di coordinamento con "enti" ed "aziende".

Art.3 - Programmazione.

Art.4 - Conferenza dei servizi

Art.5 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.

Art. 6 - Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti.

Art. 7 - Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti.

Art. 8 - Cartografia.

TITOLO III - Disposizioni riguardanti la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali da parte di soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici di servizi.

Art.9 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.

TITOLO IV - Disposizioni varie.

Art.10 -Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali, somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze, indennità di civico ristoro e spese per il definitivo ripristino della sede stradale.

Art.11 - Facoltà del Comune.

Art.12 - Competenze del Dirigente responsabile dell'area servizi tecnici.

Art.13 - Sanzioni.

TITOLO IV – Disposizioni varie

Art.14 - Norma transitoria.

Art.15- Principi, modo e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro

## TITOLO I – Disposizioni generali

Il Regolamento del Comune di Albino è uno strumento per la gestione del sottosuolo, risorsa da usare in maniera razionale, sotto il coordinamento dell'Amministrazione Comunale che ne dispone dell'utilizzo per l'interesse collettivo e a titolo oneroso.

Il Regolamento ha la finalità di ridurre, per quanto possibile, il degrado delle sedi stradali e le opere di scavo.

Fissare i criteri di ripristino delle sedi stradali, promuovere scelte progettuali e modo di posa delle reti tali da non comportare la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori e a limitare gli impatti sociali e ambientali con particolare attenzione agli aspetti della fruibilità degli spazi da parte anche di persone con ridotta capacità motoria.

Obiettivo principale è quindi di razionalizzare l'impiego del suolo e del sottosuolo in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi con riferimento alle disposizioni di cui alla direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle aree urbane.

### **Art. 1- Il presente regolamento ha per contenuto:**

a) le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine "aziende" e di soggetti diversi dalle "aziende", degli impianti sotterranei sotto elencati:

- \* rete di acquedotti;
- \* reti elettriche di distribuzione;
- \* reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori ecc.);
- \* reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
- \* reti di teleriscaldamento;
- \* condutture di gas;
- \* reti fognarie.

b) le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, "aziende" ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, di seguito denominati con il solo termine "enti", in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi preaccennati, esistenti nel territorio comunale.

Le disposizioni sono relative alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, alla realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (quali sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), ad interventi straordinari che comportano l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate.

Il presente regolamento riguarda anche le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori fognari, linee di trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad unica "azienda" (centrali telefoniche, cabine elettriche, ecc.)

### **Art. 2 - Tipologia delle opere**

1 - Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

- \* in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
- \* in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti;

\* in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti ed altresì con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, della direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

2 - La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata, in sede di appositi incontri, dal Comune in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende". Le scelte tra le alternative tecniche di cui al primo comma del presente articolo, sono operate in sede di conferenza dei servizi di cui al successivo articolo 4.

**TITOLO II** – Disposizioni per la posa di impianti nelle sedi stradali pubbliche e di uso pubblico da parte di aziende erogatrici di servizi

### **Art. 3 – Programmazione.**

Per gli interventi di ampliamento o rinnovo o di nuove realizzazioni di reti tecnologiche, (non connessi a singole utenze) o alimentazioni di stabili per gruppi di singole utenze, oppure interessino strade di notevole importanza ai fini del traffico, con esclusione di quanto previsto all'art. 6, gli Enti pubblici o privati devono predisporre idonei programmi triennali con la finalità che gli interventi sulla medesima strada o area di uso pubblico, siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno dieci anni e non siano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per comprovati motivi di forza maggiore o inderogabile necessità.

Tali programmi triennali e loro eventuali aggiornamenti, concordati preventivamente tra gli Enti pubblici o privati medesimi, in modo da evitare il susseguirsi di interventi nella stessa zona, devono essere presentati in formato unificato, oltre che in forma di tabulato, su adeguato supporto magnetico per l'esame con elaboratore elettronico all'Ufficio Tecnico Comunale entro il 1 Settembre di ogni anno. Il programma triennale presentato dagli Enti pubblici o privati, completato a cura dell'Ufficio sopradetto, con le previsioni degli interventi dell'Amministrazione Comunale, verrà, laddove necessario, rivisitato e concordato con gli Enti pubblici o privati medesimi entro il 15 novembre. Entro 45 giorni dalla scadenza di ogni quadrimestre gli Enti pubblici o privati tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, presenteranno il programma temporale degli interventi previsti nel quadrimestre successivo. L'eventuale integrazione nei programmi quadrimestrali di interventi non previsti nel programma annuale, rimane subordinata alla verifica di validi motivi di imprevedibilità c/o urgenza.

Il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni

L'approvazione del programma concordato per il quadrimestre non esime gli Enti pubblici o privati dalla presentazione della domanda di apertura scavo che deve essere presentata, comunque, 30 giorni prima della data indicata nel programma per l'inizio dei lavori ed essere accompagnata dai disegni e tipi illustrativi riflettenti il complesso dei lavori stessi.

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale di variare, in base a sopravvenuti validi motivi ostativi, l'ordine di successione dell'apertura dei vari scavi; in tale caso i programmi dovranno essere riverificati.

Nel caso che nel programma triennale siano previsti dagli Enti pubblici o privati, sullo stesso tratto di strada, più interventi relativi a servizi che possono trovare allocamento in strutture polifunzionali, escluso il gas, qualora l'Amministrazione

Comunale non preveda nei propri programmi di realizzare su tali strade idoneo manufatto «multiservizi» o se previsto, i tempi per la realizzazione non siano compatibili con le esigenze di esercizio degli Enti pubblici o privati, gli stessi, di norma, dovranno eseguire, preferibilmente su sede marciapiedi e nel rispetto delle normative vigenti, tale manufatto ove collocare le canalizzazioni.

Nel caso di nuove urbanizzazioni, considerata la concomitanza certa d'intervento di tutti gli Enti pubblici o privati, le reti tecnologiche previste su sede stradale devono essere, di norma, collocate in manufatti «multiservizi»

Tali manufatti dovranno essere realizzati sulla base di un progetto «tecnologico» unico che recepisca le esigenze anche future di esercizio di tutti gli Enti pubblici o privati.

Il progetto «tecnologico» presentato all'Ufficio Tecnico Comunale, sarà esaminato in Conferenza dei Servizi, convocata dall'Ufficio suddetto, e successivamente approvato dai competenti organi comunali.

I manufatti, eseguiti con progetti come sopra approvati, dopo l'esito positivo del collaudo, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione Comunale che ne curerà a proprie spese il controllo e la manutenzione, fermo restando la responsabilità degli Enti pubblici o privati nel controllo e nella gestione dei Servizi di competenza in esso allocati.

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti pubblici o privati e le condizioni per la realizzazione di tali manufatti, nonché i relativi aspetti tariffari, saranno regolati da apposito atto da adottarsi con specifico provvedimento.

Quando gli Enti pubblici o privati devono eseguire uno scavo dove dovranno essere posati impianti o canalizzazioni di più Enti pubblici o privati, sarà individuato dagli stessi ed indicato al Comune di Albino, l'Ente capogruppo che provvederà sia alle opere di scavo sia a quelle di rinterro, il quale dovrà presentare richiesta di apertura scavo evidenziando che nel medesimo saranno collocati impianti di altri Enti pubblici o privati oltre ai propri; gli altri Enti pubblici o privati dovranno presentare lettera di conferma che i lavori sopradetti avverranno ad opera dell'Ente capogruppo.

Per ogni intervento di apertura scavo per la posa di nuove canalizzazioni in aree già impegnate dai servizi a rete, occorre comunque valutare esplicitamente la opportunità e la possibilità di riservare nel sottosuolo stradale uno spazio per la realizzazione di manufatti «multiservizi». In tal senso dovrà, di norma, essere escluso l'utilizzo di ulteriori porzioni del sottosuolo, se non a condizione dell'abbandono degli spazi già occupati anche da altri Enti pubblici o privati, per acquisire la disponibilità di zone ove realizzare i manufatti «multiservizi» sopra indicati.

All'Ufficio Tecnico Comunale sono anche attribuite le funzioni di interpretazione, esame e coordinamento in merito a questioni di carattere generale, riguardanti problemi conseguenti all'applicazione del presente regolamento, nonché eventuali proposte di modifica dello stesso.

Rimane ferma la competenza della Ufficio Tecnico Comunale per tutti i successivi atti tecnici ed amministrativi del procedimento.

Nel caso in cui, per gli interventi previsti nel programma quadrimestrale approvato, l'Ente non presenti la relativa domanda di apertura scavo o di realizzazione di manufatti entro-fuori terra entro il termine previsto nel presente articolo, o la stessa sia errata o carente nella documentazione, l'iter autorizzativo della domanda seguirà la procedura temporale previsto all'Art. 3.

#### **Art. 4 – Conferenza dei servizi**

1. La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione.

2. Nel corso della conferenza dei servizi:

\*a - sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune e gli "enti" e le "aziende";

\*b- sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa temporizzazione;

\*c- è scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;

\*d- sono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico, da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;

\*e- sono scelte, in via prioritaria, soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze per ogni area d' intervento. Dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative.

\*f- si devono prevedere i tempi e le modalità per inserire nel sottosuolo su strutture polifunzionali da realizzare lungo i marciapiedi tutti gli impianti tecnologici aerei presenti nelle zone storiche individuate dal piano regolatore e dagli altri strumenti urbanistici.

#### **Art. 5 - Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo**

1-Le "aziende", con riferimento a quanto sopra indicato, e fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi urgenti ed in emergenza, di cui al successivo art. 6, devono presentare al Comune relativamente a sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali almeno un mese prima dell'esecuzione delle opere, i progetti esecutivi dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi di cui all' art. 4, con l'aggiunta delle seguenti ulteriori indicazioni:

\*a. Richiedente: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita iva, recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

\*b. Progettista: Le indicazioni di cui al precedente punto a.

\*c. Direzione Lavori: Le indicazioni di cui al precedente punto a.

\*d. Impresa che deve eseguire i lavori: Le indicazioni di cui al precedente punto a

\*e. Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, nonché cronogramma dei lavori e preventivo di spesa delle opere edili.

\*f. Sottoscrizione di concessione predisposta dal Comune completata in tutte le parti variabili.

\*g. Versamento, con le modalità stabilite nella concessione, delle spese d'istruttoria, sopralluoghi, collaudo, indennità di "ristoro", spese per ripristino definitivo della sede stradale che è eseguito a cura dell'Amministrazione e deposito cauzionale.

Qualora la domanda di cui al primo comma sia accolta la concessione ad eseguire i lavori di attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli artt. 27 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 67 DPR 16.12.1992 n. 495.

L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno 72 ore prima dell'inizio degli stessi con la contestuale trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento secondo i disposti del D. L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, per i nuovi interventi che abbiano uno sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la successiva occupazione permanente deve essere presentata domanda al Comune con le indicazioni di cui ai punti a., b., c., d., e., g. del primo comma.

Il Comune comunica, ove nulla osti al richiedente entro il termine di dieci giorni le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori e gli oneri per il ripristino definitivo della sede stradale.

Il concessionario è tenuto:

\* a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni. e dai depositi, anche successivamente al collaudo;

\* all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nullaosta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

I condotti, le tubazioni, le polifere, ecc., che dopo cinque anni dal collaudo risulteranno non utilizzati sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti con le modalità di cui all'art. 7.

#### **Art. 6 - Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza.**

Per gli interventi urgenti, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazione per guasti, che possono causare gravi danni per la sicurezza e continuità del servizio, l' "Azienda" interverrà immediatamente ed avviserà tramite telefax il Comune, il Consorzio di Polizia Municipale e le altre Aziende compreso il Concessionario del servizio di trasporto pubblico. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o a cose.

Entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'operatore è tenuto comunque a produrre le regolari domande corredate della documentazione prevista, in via ordinaria, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza e ad effettuare i versamenti per il ripristino definitivo della sede stradale che è a cura dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti d'urgenza, l'Amministrazione provvederà, su proposta dell'Ufficio Tecnico, ad irrogare all'operatore, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'indennità prevista dall'art. 10, calcolata in misura tripla.

#### **Art. 7 - Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti**

In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono a qualsiasi titolo di impianti nel sottosuolo delle sedi stradali o delle aree di uso pubblico comunali, sono tenuti a presentare al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune. Eventuali condotti, tubazioni, polifore ecc. che al momento della ricognizione risultassero non occupati da impianti sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti. Le infrastrutture non utilizzate esistenti nel

sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio del Comune stesso.

In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati.

In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

Ove le strutture di cui ai commi precedenti una volta rese disponibili siano ritenute dal Comune utilizzabili, nei limiti della loro capacità, il Comune stesso non autorizzerà la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli eventuali interventi previsti dall'art. 6 comma 9 della Direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati.

### **Art. 8 - Cartografia**

Il Comune deve dotarsi di una cartografia finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende" di cui al precedente art. 1 attraverso i rapporti tra esse, il Comune stesso e gli "enti".

Le "aziende" devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune e devono renderli sempre disponibili al Comune senza alcun onere per lo stesso.

I dati cartografici di cui sopra devono comprendere anche le infrastrutture di cui all'art. 1.

Le "aziende" nello scambio delle informazioni sull'occupazione del suolo, devono precisare per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o altri punti singolari e la tipologia e dovranno anche indicare le seguenti caratteristiche principali:

\*gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione.

\*elettricità: tensione nominale, materiale, protezioni;

\*telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del materiale e dimensione.

Quanto sopra vale anche per le fattispecie di cui al successivo art.9.

Il Comune s'impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità al D.P.R. n. 318 del 28.07.1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e pianificazione del territorio.

I dati riguardanti gli impianti del sottosuolo possono essere divulgati dal Comune per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

